



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3168/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3551/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3551/TFNSVE/2025-2026, 3551 - Ricorso proposto dalla società U.S. Filottranese A.S.D. (81861) contro la società A.S. Jesina S.r.l. (938107) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore COPPARI NICOLO (2316169) e RAFFAELLI ANDREA (2213913)

In data 24.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Coppari Nicolò (Matricola 2316169) e Raffaelli Andrea (Matricola 2213913).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente U.S. FILOTTRANESE A.S.D. (81861) non ha provveduto a depositare il ricorso, oltre che la prova di notifica dello stesso alla resistente A.S. JESINA S.R.L. (938107), né ha dato prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai